



ISTITUTO COMPrensIVO - ITTIRI

C.so Vittorio Emanuele 169 – 07044 Ittiri (SS) Tel. 079 440365
E-Mail: ssic83600q@istruzione.it – ssic83600q@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivoittiri.it
CF 92123410901 – C. MECC. SSIC83600Q
Codice Univoco Ufficio: UFQC8E

ISTITUTO COMPrensIVO-ITTIRI
Prot. 0003116 del 01/04/2022
V-7 (Uscita)

Al personale docente e ATA
Ai genitori degli/delle alunni/e
Al Dsga
Al sito WEB

Oggetto: Misure post-emergenziali a scuola dal 1° aprile 2022: - Decreto Legge 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Il 25 marzo 2022 è entrato in vigore il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”.

Il nuovo provvedimento normativo, con il superamento dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, introduce importanti novità per le istituzioni scolastiche.

Regole generali di sicurezza

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine, delle attività di refezione, didattica con l’uso di strumenti a fiato o corali (fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza), educazione motoria e attività sportive.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile l’accesso alle istituzioni scolastiche sarà consentito con l’esibizione del green pass ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)

Isolamento dei positivi: resta valida la circolare emessa lo scorso 4 febbraio, secondo cui, *“per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l'isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”*, mentre *“per i vaccinati con terza dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni l'isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo”*.

Contatti stretti con soggetti positivi: in questo caso le misure sono state uniformate per vaccinati e non vaccinati prevedendo che, per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, sia applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

DAD: le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale scolastico

Resta in vigore fino al 15 giugno l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.

Personale docente

Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

Personale ATA e Dirigenti scolastici

Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, non svolgendo *'attività didattiche a contatto con gli alunni'*, i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività" (Nota MI del 28 marzo 2022, n. 620).

Per accedere ai locali scolastici, fino al 30 aprile, obbligo di possesso e di esibizione del GP base.

Riunioni da remoto dal 1° aprile 2022

Non è stato prorogato l'art. 73 del D.L. 18/2020 (le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche se tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'art. 40 del testo unico di cui al D. lgs. 297/1994). La possibilità di svolgere riunioni in videoconferenza rimane comunque possibile. Non è stato prorogato l'art. 5 del D.L. 228/2021 (i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica possono continuare a svolgere le loro attività a distanza fino al 31 marzo 2022).

Organico Covid

L'organico viene prorogato, in base al decreto-legge pubblicato lo scorso 21 marzo 2022, fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022.

Trattamento dei dati personali

Prorogato fino al 31 dicembre 2022 l'art. 17-bis, cc. 1 e 6, del D.L. 18/2020 (art. 10, c. 1 che rimanda all'Allegato A pt. 3 D.L. 24/2022).

Il Dirigente Scolastico

Franca Riu

